

**REGIONE
TOSCANA**



**AVVISO PUBBLICO PER L'AGGIORNAMENTO E LA TENUTA DELL'ELENCO
REGIONALE DEGLI ESPERTI DI SETTORE DI CUI AGLI ARTT. 66 QUATER,
66 SEXIES e 66 DECIES DEL D.P.G.R 47/R/2003**

Premessa

La Regione Toscana adotta il presente avviso in coerenza e attuazione:

- della Legge regionale n. 32/2002 e ss.mm.ii. “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” ;
- del Regolamento di esecuzione della L.R. n. 32/2002 e ss.mm.ii. approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R ;
- della delibera della Giunta regionale n. 988 del 29 luglio 2019 e ss.mm.ii. con la quale si approva il “Disciplinare per l’attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002” e in particolare il paragrafo D.3 “L’esperto/o di settore professionale (ESP)”.

Art. 1 Finalità e ruolo dell’Esperto\o di settore

La Regione Toscana - Direzione Istruzione e Formazione - Settore "Sistema regionale della formazione: infrastrutture digitali e azioni di sistema", attraverso il presente Avviso pubblico, invita a presentare candidature per l’inserimento nell’Elenco regionale degli esperti di settore, da ora in avanti “Elenco”, in attuazione degli artt. 66 quater, 66 sexies e 66 decies del Regolamento 47/R del 8 agosto 2003, secondo la procedura e i criteri stabiliti dalla DGR n. 988 del 29 luglio 2019 e ss.mm.ii..

L’Esperto\o di settore è colui che, in base all’esperienza professionale acquisita, può essere coinvolto nei seguenti ambiti:

- a) Repertorio Regionale delle Figure Professionali di cui all’Articolo 66 quater, comma 6 del D.P.R.G 47/R/2003. L'esperto\o svolge attività di revisione degli standard professionali (interi figure, Aree di Attività/Unità di Competenze, singole capacità/conoscenze, descrittori di carattere generale del contesto di esercizio, etc.) ed eventualmente, di descrizione di figure professionali specifiche individuate nell’ambito di ciascun settore economico e attività di aggiornamento/completamento della descrizione di figure professionali già elaborate in bozza;
- b) Commissione d'esame per la certificazione delle competenze di cui all’Articolo 66 decies - comma 2 lettera b) e comma 3 lettera b) del D.P.R.G 47/R/2003. L'esperto\o svolge la funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale in caso di rilascio di attestato di qualifica o di certificato delle competenze;
- c) Validazione delle competenze come operatore qualificato di cui all’articolo 66 sexies comma 3 lettera b) del D.P.R.G 47/R/2003. L'esperto\o svolge la funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale nell’ambito del processo di individuazione e validazione e della procedura di certificazione.

Art. 2 Tipologia di candidatura

Il candidato dovrà indicare il Settore economico professionale e, al suo interno, le figure professionali (Repertorio Regionale delle Figure Professionali) e/o i profili prescelti (Repertorio

Regionale Formazione Regolamentata), nel rispetto dei requisiti di cui al successivo art. 5 e con le modalità riportate all'art. 7 del presente avviso.

Il candidato dovrà altresì indicare la provincia per la quale si candida per l'iscrizione all'Elenco regionale.

Ogni candidato potrà fare domanda per un massimo di due Settori di attività economico professionale.

Art. 3 Validità dell'avviso

Il presente avviso è immediatamente esecutivo ed entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul BURT.

Il presente avviso potrà subire aggiornamenti e modifiche, quale coerente conseguenza di modifiche e/o integrazioni che dovessero essere approvate dalla Giunta regionale nella disciplina del sistema regionale delle competenze o quale decisione del Settore competente finalizzata ad una migliore attuazione dell'avviso stesso.

Art. 4 Indennità

Per la funzione indicata all'art. 1 lettera a) del presente Avviso, agli Esperti di settore non spettano né indennità né rimborsi spese ai sensi dell'articolo 66 quater del D.P.G.R 47/R/2003.

Per le funzioni indicate all'art.1 lettera b) del presente Avviso agli Esperti di settore è riconosciuta una indennità ai sensi dell'articolo 66 undecies del D.P.G.R n. 47/R/2003, tenuto conto del numero dei candidati, del numero di unità di competenze da certificare e del livello di qualifica.

Per le funzioni indicate all'art.1 lettera c) del presente Avviso agli Esperti di settore è riconosciuta una indennità il cui importo sarà determinato dalla Agenzia regionale Toscana per l'impiego (ARTI).

Le indennità per le funzioni indicate all'art. 1, lettera b sono erogate:

- direttamente dall'Ente attuatore dell'intervento formativo, in caso di sessione di esame per il rilascio di attestato di qualifica e certificato di competenze, effettuata al termine di un percorso formativo;
- dalla Regione Toscana nel caso in cui quest'ultima organizzi apposite sessioni di esame per il rilascio di attestato di qualifica e certificato di competenze (ad es. in esito ad un percorso di individuazione e validazione delle competenze).

Le indennità per le funzioni indicate all'art. 1 lettera c sono erogate da ARTI per le attività di individuazione e validazione svolte dall'esperto nell'ambito della procedura prevista.

Art. 5 Requisiti per la presentazione della domanda di candidatura

Possono presentare domanda di iscrizione all'Elenco regionale degli Esperti di settore i candidati che conoscono la lingua italiana parlata e scritta e che al momento della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

- residenza in Italia. Gli stranieri extracomunitari dovranno essere in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità;
- età non inferiore a 18 anni;
- assenza di condanne penali passate in giudicato per i reati contro la PA di cui al Libro II, Titolo II, Capi I e II del codice penale;
- assenza di condanne per reati che prevedono quale pena accessoria l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- esperienza professionale nel settore prescelto di almeno 5 anni, anche non continuativi, negli ultimi 10 anni, riferita alle competenze presenti nelle figure/profili professionali individuati;
- aver svolto le attività formative organizzate dalla Regione in modalità FAD sul portale TRIO di web learning della Regione Toscana superando positivamente il test finale.

Saranno effettuati i controlli a campione sulle autocertificazioni rilasciate ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000.

Art. 6 Termini di presentazione delle domande

Le domande di candidatura possono essere presentate a valere sul presente avviso in qualunque momento.

L'aggiornamento dell'Elenco avviene con le seguenti scadenze:

- entro la fine del mese di ottobre per le domande di candidatura presentate da aprile a settembre;
- entro la fine del mese di aprile per le domande di candidatura presentate da ottobre a marzo.

L'amministrazione si riserva, in caso di necessità di integrazione alla domanda di candidatura presentata, la possibilità di adottare per le scadenze previste il decreto di aggiornamento dell'elenco ERES entro la fine del mese successivo a quello di arrivo della documentazione integrativa, tenuto conto della tipologia e della data di arrivo della stessa.

Gli Esperti di Settore iscritti nell'Elenco regionale (ERES) possono presentare nuova domanda a partire da 7 mesi antecedenti alla data di scadenza dell'iscrizione.

Art. 7 Modalità di presentazione delle domande

La domanda di candidatura completa in ogni sua parte dovrà essere presentata esclusivamente per mezzo del sistema informativo denominato ERES "Elenco Regionale Esperti di Settore", accessibile dalla sezione dedicata sul sito istituzionale della Regione all'indirizzo <https://web.rete.toscana.it/eres/> utilizzando la Tessera Sanitaria – CNS oppure il Sistema pubblico di identità digitale (SPID).

Ai fini delle successive comunicazioni, nella domanda di iscrizione il soggetto interessato dovrà indicare obbligatoriamente un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

La domanda di candidatura è generata dal sistema dopo l'inserimento dei dati richiesti.

Dopo la chiusura della domanda di candidatura e prima del suo inoltro, è necessario eseguire il pagamento del bollo digitale dell'importo di € 16,00 tramite la sezione apposita, che rimanda al sistema dei pagamenti regionali denominato IRIS.

Il pagamento del bollo digitale permette di ottemperare agli obblighi di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (marca da bollo).

Il candidato, accedendo al sistema informativo ERES, potrà visionare in qualsiasi momento lo stato del procedimento.

Non si dovrà procedere all'inoltro di istanze in forma cartacea ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii.

Con l'inoltro della domanda il candidato accetta tutte le condizioni di cui al presente Avviso.

Art. 8 Ammissibilità della domanda, permanenza nell'Elenco e scadenza dell'iscrizione

La domanda di candidatura non è ammissibile:

1. se pervenuta con modalità differenti da quelle indicate all'articolo 7 del presente Avviso;
2. se presentata da un candidato non in possesso dei requisiti richiesti all'articolo 5 del presente Avviso;
3. se non indica l'indirizzo PEC.

Il dirigente del Settore regionale competente provvede con decreto all'inserimento dei candidati risultati idonei nell'Elenco regionale degli esperti di settore. All'interno di ciascun settore gli esperti sono suddivisi per provincia.

Il medesimo decreto è pubblicato sul BURT e sul sito istituzionale della Regione Toscana.

Non sono previste altre modalità di comunicazione.

Il candidato prima della presentazione della domanda di candidatura, pena l'impossibilità di completarne la trasmissione, è tenuto a frequentare con esito positivo le attività formative organizzate dalla Regione in modalità FAD sul portale TRIO di web learning della Regione Toscana indicate all'indirizzo : <https://www.regione.toscana.it/-/elenco-regionale-degli-esperti-di-settore> .

L'inserimento del candidato nell'Elenco Regionale degli Esperti di Settore ha una validità di 5 anni.

La data di scadenza dell'iscrizione è determinata nel seguente modo:

- 30/04 del quinto anno a partire dall'anno successivo alla presentazione della domanda per coloro che l'hanno presentata entro la scadenza del 31/03 (es. 30/04/2030 per le domande presentate alla scadenza del 31/03/2025);
- 31/10 del quinto anno a partire dall'anno successivo alla presentazione della domanda per coloro che l'hanno presentata entro la scadenza del 30/09 (es. 31/10/2030 per le domande presentate alla scadenza del 30/09/2025).

L'iscrizione dell'Esperto in Elenco decade d'ufficio alla scadenza sopra indicata e la stessa sarà cancellata tramite il Sistema Informativo (ERES). Non è previsto l'invio all'Esperto di comunicazione in merito.

Durante i 5 anni di permanenza nell'Elenco Regionale degli Esperti di Settore, eventuali variazioni dei recapiti, quali indirizzo, numeri telefonici, posta elettronica ordinaria, PEC, devono essere comunicate dall' Esperto di settore stesso tramite la piattaforma ERES.

Variazioni di stato devono essere comunicate dall' Esperto di settore stesso tramite PEC.

Nella nomina degli Esperti per le funzioni di cui alle lettere b) e c) la stessa avviene con riferimento alla provincia presso la quale viene svolto l'esame o attivata la procedura di validazione delle competenze.

Qualora non risultino presenti o disponibili esperti per una determinata provincia si potrà accedere agli elenchi delle altre province, a partire dalle province limitrofe.

L'inserimento nell'Elenco non dà alcun diritto ad essere nominato nelle Commissioni di esame o ad ottenere incarichi di altra natura, ma individua una mera disponibilità ad assumere l'incarico.

Nella nomina degli Esperti di settore si procede secondo il criterio di rotazione tra gli iscritti dell' Elenco per ciascun settore economico professionale e figura/profilo con riferimento alla data di presentazione della domanda, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.

Art. 9 Nomina dell' Esperto di settore nelle Commissioni di esame di cui all'art. 66 decies del D.P.G.R 47/R/2003 e ss.mm.ii

Nel caso di Commissioni di esame di cui all'art. 66 decies la nomina è di competenza dei seguenti Settori regionali territorialmente competenti della Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro:

- Settore formazione per l' inserimento lavorativo per Firenze, Pisa, Pistoia e Prato
- Settore di riferimento: Lavoro per Siena
- Settore formazione continua e professioni per Lucca e Massa Carrara
- Settore istruzione e formazione professionale (IEFP) ed istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS e ITS) per Arezzo, Livorno e Grosseto

Gli Esperti di settore ai sensi dell'articolo 66 decies, comma 9, non devono:

- a) ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni un incarico di presidio della funzione di direzione, gestione amministrativa o finanziaria, di amministrazione o di coordinamento nell'organismo formativo, qualora l'esame si svolga in esito ad un percorso erogato dall'organismo formativo stesso;
- b) essere stati coinvolti nella fase di individuazione e validazione delle competenze, qualora l'esame sia svolto in esito ad un procedimento di certificazione delle competenze attivato ai sensi dell'articolo 66 nonies.

Prima di procedere alla nomina della Commissione di esame il Settore territoriale regionale competente verifica l'assenza delle predette cause di incompatibilità e per i dipendenti della P.A. richiede inoltre l'autorizzazione dell'ente di appartenenza se dovuta.

Gli Esperti di settore inseriti nell'Elenco non sono obbligati a dare la propria disponibilità ad essere nominati titolari o supplenti nelle Commissioni di esame per le quali vengono contattati dai Settori territoriali regionali, ma una volta comunicata la loro disponibilità devono garantirne la presenza.

Nel caso in cui l' iscrizione dell' Esperto risulti scaduta, l' eventuale nomina effettuata precedentemente a tale scadenza da parte del Settore regionale competente rimane valida ai fini della costituzione della Commissione di esame di cui all' art. 66 decies del D.P.G.R 47/R/2003 e ss.mm.ii.

Art. 10 Casi di cancellazione dall'elenco

Costituiscono motivi di cancellazione dall'Elenco Regionale degli Esperti di Settore:

- 1) accertate criticità metodologiche e comportamentali nella funzione, con ricadute negative nella gestione della Commissione di esame o nei processi di validazione di competenze;
- 2) la mancata partecipazione alle commissioni d'esame per le quali sia stata data la disponibilità ad essere nominati per un numero di volte superiore a tre senza documentato motivo nel periodo di permanenza nell'elenco regionale;
- 3) la perdita di uno o più requisiti di cui all'art. 5 del presente Avviso;
- 4) la non veridicità delle dichiarazioni fatte, a seguito dei controlli effettuati ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia.

Il dirigente del Settore regionale competente provvede con decreto alla cancellazione degli Esperti di cui al presente articolo dall'Elenco regionale.

In caso di cancellazione di cui al punto 1), l'interessato non potrà presentare nuova domanda prima che siano trascorsi 2 (due) anni dalla data del decreto di cancellazione.

L'esperto può chiedere la cancellazione dall'Elenco in qualsiasi momento mediante formale comunicazione tramite PEC. In questi casi, il dirigente del Settore regionale competente provvede con decreto alla cancellazione dell' Esperto entro il mese successivo alla presentazione della richiesta.

Il decreto di cancellazione è pubblicato sul BURT e sul sito istituzionale della Regione Toscana. Non sono previste altre modalità di comunicazione.

Art. 11 Tutela privacy

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 i dati personali raccolti per le finalità previste dalla L.R. 32 del 26 luglio 2002 e ss.mm.ii, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.

La Regione Toscana - Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza Duomo n.10 - 50122 Firenze pec: regionetoscana@postacert.toscana.it).

I dati forniti verranno trattati per la finalità di iscrizione nell'Elenco regionale degli Esperti di settore di cui al D.P.G.R. 47/R/2003 e ss.mm.ii.

Il conferimento dei dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e/o informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude l'iscrizione nell' Elenco regionale degli Esperti di settore.

I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento e sui sistemi informativi della Regione Toscana per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Si ha il diritto di accedere ai dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, di portabilità dei propri dati personali, di non essere sottoposti a processi automatizzati nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it).

Si può inoltre proporre reclamo, ai sensi dell' art. 77 del Reg. UE/679/2016, al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità di controllo (<http://www.garanteprivacy.it/>).

Art. 12 Responsabile del procedimento

Ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii. la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso è la Regione Toscana - Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro - Settore "Sistema Regionale della Formazione, Infrastrutture digitali e azioni di sistema", il Responsabile del Procedimento è il Dirigente responsabile del Settore, Dr. Roberto Pagni.

Art. 13 Informazioni sull'Avviso

L' Avviso è reperibile sul BURT e sul sito della Regione Toscana alla pagina <https://www.regione.toscana.it/-/elenco-regionale-degli-esperti-di-settore>